

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE  
REGOLAMENTO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO  
Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni LM-63

**Art. 1**

**Finalità e Soggetti attuatori**

Il presente Regolamento disciplina l'esperienza del tirocinio formativo obbligatoriamente prevista nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni (Classe LM-63).

Il tirocinio formativo è un'esperienza finalizzata ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro ed a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.

La finalità primaria del tirocinio consiste, infatti, nell'offrire al tirocinante uno spazio di apprendimento in continuità con il piano di studio, preposto all'esercizio del modello ciclico di apprendimento teoria-prassi-teoria.

All'interno dell'esperienza di tirocinio, allo studente si consentono: la conoscenza giuridica, organizzativa e professionale dell'Ente ospitante, l'osservazione diretta dei principi, fondamenti, metodi e tecniche propri dell'Ente ospitante, l'avvio del processo di costruzione dell'identità professionale e l'accrescimento delle competenze e delle abilità specifiche professionali.

I Soggetti attuatori del tirocinio sono: il Tirocinante, l'Università (per mezzo del Direttore di Dipartimento), gli Enti convenzionati, il Tutor accademico ed il Tutor dell'Ente ospitante.

**Art. 2**

**Principi generali del tirocinio formativo**

Il tirocinio formativo del Corso di Studio magistrale è obbligatorio per un totale di 200 ore e l'attribuzione di 8 crediti formativi. L'accesso al tirocinio può essere richiesto dagli studenti iscritti al primo anno e la durata complessiva non può superare i 6 mesi. Il tirocinio deve essere effettuato presso Enti convenzionati, con la supervisione di un Tutor accademico e di un Tutor dell'Ente ospitante. La copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, è garantita dall'Università. Il tirocinio non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro; esso non comporta l'assunzione di oneri diretti o riflessi a carico dell'Ente ospitante, né forme di compenso per lo studente.

**Art. 3**

**Organizzazione della collaborazione con gli Enti ospiti**

Il tirocinio si svolge all'interno di Istituzioni, Enti, Servizi, Organizzazioni di carattere pubblico, privato e no-profit, convenzionati con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

I rapporti di collaborazione fra Università ed Enti ospitanti sono regolamentati da apposite Convenzioni, redatte ai sensi del D.M. Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge n. 196/97”.

Il/la Tirocinante deve essere seguito/a e orientato/a da un Tutor dell’Ente ospitante.

Gli Enti ospitanti garantiscono alla/al Tirocinante l’accessibilità ai vari livelli dell’organizzazione, alla documentazione, al rapporto diretto con l’utenza, nonché la possibilità di osservare e sperimentare l’azione professionale nei rapporti con la comunità nella quale l’Ente opera e con la struttura dello stesso, secondo le modalità decise dall’Ente nell’ambito dei propri regolamenti.

Nei casi di inosservanza o mancato adempimento delle clausole previste dalla citata Convenzione di tirocinio, sia da parte dell’Ente ospite sia da parte del Tirocinante, l’esperienza di tirocinio è interrotta in qualunque momento, previa comunicazione all’altra parte contraente.

Nel corso dell’esperienza di tirocinio, su richiesta di uno dei tre Soggetti (Università, Ente ospitante, Tirocinante), per ogni necessità formativa o criticità riscontrata, possono essere realizzati incontri fra il Delegato ai tirocini, il Tutor dell’Ente ospitante e lo stesso Tirocinante.

#### **Art. 4**

##### **Responsabilità dei Soggetti attuatori del tirocinio**

Tutti i Soggetti attuatori del tirocinio, previsti all’art. 1, sono a diverso titolo responsabili del migliore esito dell’esperienza formativa. L’Ufficio tirocini ed il Delegato ai tirocini, hanno la responsabilità della programmazione, gestione, supervisione e proposizione di provvedimenti migliorativi del tirocinio; contribuiscono all’aggiornamento del censimento degli Enti ospitanti, all’individuazione di nuovi Enti ospitanti e al miglioramento dell’incontro fra domanda e offerta di tirocinio.

Il Tutor dell’Ente ospitante, pone in essere ogni utile strategia, comportamento, metodologia per il migliore esito del tirocinio. Egli ha, altresì, la responsabilità di interagire con gli altri Soggetti attuatori per ogni opportuno confronto sul percorso formativo della/del tirocinante e per la relativa valutazione dell’esperienza; rileva e verifica giornalmente le presenze della/del Tirocinante. Il Tirocinante ha l’obbligo di collaborare con il Tutor dell’Ente ospitante, rispettare la massima riservatezza nei confronti delle informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione del tirocinio, costruire una relazione positiva con l’ambiente ospite.

Inoltre, il Tirocinante deve osservare l’orario concordato con il Tutor dell’Ente ospitante, partecipare alle attività proposte e debitamente documentate, e annotare giornalmente le presenze.

#### **Art. 5**

##### **Istanze di prenotazione, abbinamenti e convenzioni.**

Il Tirocinante ha l’obbligo di effettuare la prenotazione del tirocinio presentando agli uffici il modulo di iscrizione disponibile online nella sezione dedicata.

L’abbinamento avviene esclusivamente fra Tirocinante ed Ente convenzionato con l’Università. Nell’abbinamento si terrà conto, in modo non vincolante, delle indicazioni del tirocinante presenti nella domanda di prenotazione e si assegnerà lo studente all’Ente secondo disponibilità. Qualora non sia disponibile la collocazione richiesta dal tirocinante il Dipartimento proporrà un’altra collocazione. Ove lo studente non accetti tale collocazione dovrà attendere l’eventuale disponibilità

della sede richiesta compatibilmente ai tempi della programmazione didattica valutati dal Dipartimento a suo insindacabile giudizio.

#### **Art. 6**

##### **Sospensione, interruzione del tirocinio ed individuazione di un'altra sede**

Nei casi di impedimento alla prosecuzione del tirocinio - che persistono successivamente agli opportuni interventi congiunti fra i diversi Soggetti attuatori, finalizzati al recupero/ripristino delle ottimali condizioni - il tirocinio è interrotto. L'Ufficio tirocini provvederà ad avviare le procedure per consentire allo studente di intraprendere una seconda esperienza di tirocinio da effettuarsi in diversa sede.

#### **Art.7**

##### **Attività di valutazione**

Al termine dei percorsi di tirocinio, il Tutor dell'Ente ospitante e i Tirocinanti devono compilare online i questionari di valutazione predisposti dal Dipartimento di Scienze Politiche e disponibili online. Al termine dell'esperienza di tirocinio è, altresì, prevista la redazione da parte del Tirocinante di una breve relazione sul proprio percorso di tirocinio. Tale relazione è finalizzata ad evidenziare la congruità dell'esperienza di tirocinio rispetto al progetto formativo, i punti di forza e le criticità della medesima esperienza di tirocinio, la qualità delle relazioni con l'ambiente professionale dell'Ente ospitante, le capacità acquisite ed i principali contenuti appresi in tema di metodi, tecniche, principi, fondamenti e contenuti professionali, sperimentati, agiti e proposti all'interno del rapporto con l'utenza e con altri Soggetti con i quali il tirocinante è entrato in contatto.

#### **Art.8**

##### **Riconoscimento di attività lavorativa ai fini di tirocinio**

L'attività lavorativa svolta dallo studente potrà essere eventualmente riconosciuta ai fini del tirocinio dalla Giunta di Interclasse su istanza del tirocinante (facsimile disponibile online nella sezione dedicata) indirizzata al Direttore del Dipartimento.

#### **Art. 9**

##### **Disposizioni conclusive**

Il presente Regolamento è soggetto a modifiche e/o integrazioni. Le proposte di modifiche e/o integrazioni possono essere presentate da tutti i Soggetti attuatori del Tirocinio di cui all'art. 1, sono valutate dalla Giunta di Interclasse e, laddove accolte, sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.